

ALLEGATO A

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' AMBULATORIALE DI  
GESTIONE DELLE COPPIE INFERTILI NELL'AMBITO DEL  
PROGETTO FERTILITA' CONSAPEVOLE**

TRA

**L'Azienda USL Toscana Centro** (di seguito Azienda USLTC) cod/fisc P.IVA  
06593810481, legalmente rappresentata nel presente atto dalla Dr.ssa Rita  
Bonciani, direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti  
pubblici, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, che  
interviene in questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di direttore  
della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici, delegato  
alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n.  
del \_\_\_\_\_ ;

E

**L'Azienda USL Toscana Sud Est**, (di seguito denominata anche Azienda  
USLTSE), con sede in Arezzo Via Curtatone 54 c.f. 02236310518 rappresentata  
dal Direttore Generale Dr Antonio D'Urso nato a Catania, il 12/01/1962,  
domiciliato per la carica presso la sede legale dell'AUSL TSE, che interviene  
esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda USL, in  
esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 29 aprile  
2022 e della propria Delibera n. 700 del 20 maggio 2022 di presa d'atto del  
contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di  
Direttore Generale di Azienda Sanitaria Regionale;

chiamate congiuntamente nel proseguo "Parti"

PREMESSO

- che nell'ambito delle intese regionali e di Area Vasta vengono incentivate forme di collaborazione tra le Aziende Sanitarie, volte a conseguire l'integrazione dell'offerta sanitaria anche al fine di valorizzare ed utilizzare al meglio le strutture ospedaliere, di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni di media ed alta specializzazione;

- che il problema della infertilità e della sub-fertilità è considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una patologia e che pertanto, nel caso in cui non sussistano specifiche soluzioni terapeutiche o metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità, si può ricorrere alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita – PMA (Legge 19 febbraio 2004, n. 40);

- che trattasi di una patologia sempre più diffusa, connessa spesso allo sviluppo di disagi sociali e psicologici ad alto impatto emotivo;

- che il bisogno assistenziale diventa quindi sempre più crescente e chiede risposte sempre più tempestive ed efficienti che necessitano di un'elevata integrazione professionale, sinergie di sistema, percorsi assistenziali condivisi caratterizzati dalla "presa in carico" del paziente e dalla continuità di cura;

- che la recente approvazione dei nuovi LEA prevedono l'estensione dell'età per accedere ai trattamenti di PMA omologa ed eterologa fino a 46 anni con un aumento altresì del numero dei cicli di PMA fino a sei tentativi prevedendo pertanto un aumento considerevole di richieste di accesso alle PMA e delle prestazioni da erogare;

- che la Regione Toscana, nell'ottica di avvicinare le tecniche di PMA ai cittadini e nello stesso tempo di ottimizzare sia i costi sia l'efficienza delle prestazioni, ha

promosso la costituzione della "Rete PMA", volta ad istituire ambulatori territoriali per una fertilità consapevole, per poter offrire a tutta la popolazione territoriale una uniformità di prestazioni e di servizi di qualità ed avanguardia al passo con le tecnologie e le ricerche scientifiche;

- che l'Azienda USL Toscana Centro, in linea con le strategie regionali, ha attivato un percorso di realizzazione di un'unità operativa semplice di fertilità consapevole presso il Presidio Ospedaliero "Piero Palagi" con l'obiettivo di prevenire l'infertilità, di anticiparne la diagnosi e adottare terapie efficaci nelle strutture adeguate;

- che l'UOS di fertilità consapevole dell'Azienda USLTC avrà un ruolo da filtro e preparazione delle pazienti sino al monitoraggio follicolare per con la successiva presa in carico della donna presso i Centri PMA di III livello per l'esecuzione della tecnica di PMA con slot prefissati;

- che l'Azienda USLTC, al fine di rendere operativa l'UOS di fertilità consapevole, ha comunicato l'interesse a voler attivare un rapporto convenzionale con l'Azienda USL Toscana Sud Est al fine di acquisire prestazioni specialistiche ed ambulatoriali da parte di dirigenti medici dell'Azienda medesima, di elevatissima professionalità e competenze tecnico-specialistiche nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, come da nota protocollo n. 50718/2022 inviata a mezzo PEC il 7 luglio 2022;

- che l'Azienda USL Toscana Sud Est, che ha istituito ambulatori territoriali per una fertilità consapevole, distribuiti in tutto il territorio della nuova Azienda, per un'uniformità di prestazioni e di servizi di qualità ed avanguardia al passo con le tecnologie e le ricerche scientifiche, si è resa disponibile ad attivare un rapporto collaborativo con l'Azienda USLTC per le necessità sopra rappresentate;

- che tale attività può essere oggetto di un accordo di collaborazione tra le parti al fine di regolamentare prestazioni professionali da parte del personale dirigente medico dell'Azienda USLTSE, che saranno effettuate presso l'ambulatorio di fertilità consapevole del Presidio Ospedaliero "Piero Palagi" di Firenze in orario di servizio;

- che per la realizzazione di quanto sopra è pertanto necessario regolamentare, con apposito atto convenzionale, modalità termini e condizioni della collaborazione tra le parti, per disciplinare i sorgenti rapporti giuridici, gestionali, organizzativi ed economici connessi;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE:

#### **Art. 1 – Premessa**

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2 – Oggetto della convenzione**

L'oggetto della presente convenzione concerne l'erogazione di prestazioni riconducibili alle professionalità di Dirigente medico ginecologo e di Dirigente medico psicologo da parte del personale afferente al Centro di Procreazione Medicalmente Assistita dello stabilimento ospedaliero di Cortona, di natura specialistica ed ambulatoriale nell'ambito della procreazione medicalmente assistita (PMA), con particolare riferimento alla gestione dei principali aspetti clinico-diagnostici-organizzativi delle coppie infertili dell'UOS di fertilità consapevole dell'Azienda USL Toscana Centro.

#### **Art. 3 – Modalità di svolgimento**

Gli obblighi convenzionali derivanti intercorrono esclusivamente fra l'Azienda USLTSE e l'Azienda USLTC.

La collaborazione oggetto della presente convenzione non dovrà compromettere

il buon andamento dell'attività dei servizi presso cui opera il personale delle Aziende.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione, verranno rese da professionisti dell'Azienda USLTSE (di seguito anche "Medici" o "Professionisti"), afferenti al Centro di Procreazione Medicalmente Assistita dello stabilimento ospedaliero di Cortona in possesso di elevatissima professionalità e competenze tecnico-specialistiche nell'ambito della procreazione medicalmente assistita.

Le prestazioni verranno rese presso i locali dell'Unità Operativa Semplice di fertilità consapevole dell'Azienda USL Toscana Centro, ubicata presso il P.O. "Piero Palagi" di Firenze, in orario di servizio, compatibilmente con le esigenze funzionali, organizzative ed istituzionali dell'Azienda USL TSE.

L'AUSLTC provvederà a dotare i professionisti individuati dell'AUSLTSE di apposito badge per la rilevazione elettronica degli accessi presso i locali del suddetto P.O.

Le prestazioni saranno svolte, fatti salvi diversi accordi e comunque sempre compatibilmente con la piena regolarità delle prestazioni istituzionali e con le esigenze di servizio dell'AUSLTSE, mediante accessi programmati settimanali, secondo un calendario preventivamente concordato tra le parti e così articolato:

- per il dirigente medico ginecologo: n. 23 ore settimanali nella prima fase di attivazione dell'UOS per un numero di 3 accessi a settimana (Lun./Merc. e Ven.) e successivamente n. 38 ore settimanali, con n. 5 accessi a settimana (Da Lun. al Ven.);
- per il dirigente medico psicologo: n. 20 ore settimanali con n. 3 accessi a settimana (Lun./Merc./Ven.).

La frequenza e la durata degli accessi potrà subire variazioni rispetto a quella indicata nel presente accordo e dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.

Le prestazioni specialistiche e l'attività ambulatoriale che il Dirigente medico ginecologo individuato dell'AUSLTSE si impegna ad erogare a favore dell'Azienda USLTC per la gestione delle coppie infertili in carico all'UOS di fertilità consapevole della medesima presso il P.O. Palagi, sono le seguenti:

*a) prima visita:*

- raccolta anamnesi completa di entrambi (donna e uomo), ivi inclusa anamnesi ginecologica e patologica (terapie mediche, eventuali precedenti cicli di PMA), esami infettivi;
- effettuazione visita di controllo con richiesta degli esami preliminari (spermiogramma per il partner maschile ed esami ormonali e programmazione isteroscopia per la donna) ;

*b) seconda visita:*

- valutazione degli esami preliminari effettuati dalla coppia;
- programmazione del tipo di percorso terapeutico più appropriato;
- individuazione terapia medica e/o chirurgica delle cause reversibili di infertilità;
- programmazione del trattamento appropriato (Tecnica di PMA I, II e III livello);

*c) terza visita:*

- esecuzione di esami infettivologici/anestesiologici e impostazione del piano terapeutico (es. di stimolazione ovarica);
- effettuazione ecografie ginecologiche di monitoraggio dell'ovulazione e

monitoraggi follicolari ed endometriali;

- prenotazione degli slot previsti per il prelievo ovocitario presso i centri PMA regionali di AOUC, Cortona e Versilia.

Il dirigente medico psicologo dell'Azienda USLTSE partecipa alla prima visita di consulenza per trattamenti di PMA omologa, eterologa e PGT (diagnosi genetica pre-impianto). Provvede ad effettuare il colloquio clinico della coppia infertile e alla individuazione/programmazione dei percorsi di sostegno psicologico. Somministra strumenti di screening fornendo altresì sostegno psicologico alla coppia in caso di esito negativo dei trattamenti, intervenendo attivamente nella riconsiderazione del percorso e nel procedimento di *decision making*.

#### **Art. 4 – Sede, locali e attrezzature**

Le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguite presso i locali dell'Unità Operativa Semplice di fertilità consapevole dell'Azienda USL Toscana Centro, ubicata presso il P.O. "Piero Palagi" di Firenze.

L'Azienda USL Toscana Centro si assume l'obbligo di garantire l'idoneità dei locali e delle attrezzature, così come previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività sanitarie ed alle leggi sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).

L'Azienda USLTC si impegna altresì a mettere a disposizione dei professionisti individuati dall'Azienda USLTSE i materiali, la collaborazione del personale necessario e quant'altro utile e di supporto per l'espletamento delle attività oggetto di convenzione.

#### **Art. 5 – Riconoscimenti economici**

L'Azienda USLTC si impegna a corrispondere all'Azienda USLTSE per lo svolgimento delle attività regolamentate nella presente convenzione, effettuate

dai propri dirigenti medici, i seguenti compensi per lo svolgimento di attività ambulatoriali oggetto di regolamentazione del presente accordo:

- 1) per le prestazioni afferenti alle professionalità di dirigente medico ginecologo un costo orario omnicomprensivo pari a € 46,56; (ad esclusione del tempo di trasferimento A/R tra le due sedi);
- 2) per le prestazioni afferenti alle professionalità di dirigente medico psicologo un costo orario omnicomprensivo pari a € 36,92 (ad esclusione del tempo di trasferimento A/R tra le due sedi).

Per le attività oggetto di collaborazione, all'accesso orario omnicomprensivo di cui sopra, qualora risulti un impegno orario superiore a detti accessi, che dovranno essere a titolo di eccezione, si procederà all'aggiunta di un compenso omnicomprensivo orario di euro 45,00 € per l'attività svolta. Per frazioni di 30 minuti, gli importi saranno calcolati per la metà dell'intero importo orario.

Nel caso di frazioni uguali o inferiori a 15 minuti, l'impegno orario verrà arrotondato per difetto e non verrà riconosciuto alcun compenso, per frazioni superiori ai 15 minuti l'impegno orario verrà arrotondato per eccesso.

I suddetti importi di cui al punto 1 e 2 saranno incrementati, per il tempo di trasferimento tra le due sedi stimato complessivamente in A/R in tre ore , rispettivamente di:

- euro 170,00 ad accesso (per il Dirigente medico ginecologo);
- euro 141,00 ad accesso (per il Dirigente medico psicologo).

#### **Art. 6 – Rendicontazione attività e fatturazione**

Al fine del riconoscimento della remunerazione economica delle attività di cui alla presente convenzione, la presenza del dirigente medico dell'Azienda USLTSE presso l'Azienda USLTC verrà opportunamente registrata dallo stesso

medico, sotto la propria responsabilità, in modo che vengano attestati per ciascun accesso, il giorno e le ore effettuate dell'attività di cui alla presente convenzione.

L'impegno lavorativo dei professionisti dell'AUSLTSE, svolto presso la UOS di Fertilità consapevole, è considerato come normale orario di lavoro istituzionale.

Il dirigente medico dell'Azienda USLTSE procederà con cadenza mensile alla trasmissione dei reports orari riepilogativi del numero di ore effettuate, opportunamente viste dal Direttore della Struttura di afferenza, alla SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Pubblici dell'Azienda USL T.C. ([convenzioni.soggettipubblici@uslcentro.toscana.it](mailto:convenzioni.soggettipubblici@uslcentro.toscana.it)) che verificherà la corrispondenza con l'orario risultante dalle timbrature.

Le predette registrazioni, opportunamente e preventivamente convalidate dal Direttore dell'UOS di fertilità consapevole di AUSLTC, presso la quale vengono effettuate le prestazioni, saranno quindi partecipate, con cadenza mensile alla U.O.C. Gestione giuridica del personale dipendente e convenzioni uniche dell'Azienda USLTSE a titolo di attestazione della regolarità dei servizi erogati e alla SOC Clienti dell'Azienda USLTC per l'emissione dell'ordine NSO e la conseguente emissione di fatturazione elettronica a cura della UOC Gestioni Economiche e Finanziarie dell'Azienda USLTSE.

Il corrispettivo dovrà essere versato all'Azienda USL T.C. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fatture secondo le indicazioni riportate nelle fatture stesse. Le fatture, dovranno essere intestate all'Azienda USL Toscana Centro, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, Firenze, Partita IVA e Codice Fiscale 06593810481 e dovranno riportare il Codice Univoco "UFL7WY" e l'oggetto dell'accordo "Convenzione per attività ambulatoriale di gestione delle coppie

infertili nell'ambito del progetto fertilità consapevole".

#### **Art. 7 – Responsabilità e Assicurazioni**

Ciascuna delle due aziende assume la responsabilità civile per i danni riconducibili all'attività dei propri dipendenti, salvo rivalsa per dolo o colpa grave ai sensi di legge, in osservanza della Legge n. 24/2017 e di ogni altra norma applicabile.

Le Parti si fanno carico della copertura assicurativa dei propri dipendenti per le attività svolte alle finalità del presente per quanto attiene agli infortuni e alle malattie professionali.

Nel caso in cui il professionista dell'AUSLTSE, nell'esercizio dell'attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, l'Azienda USLTC è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Azienda USLTSE che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di Legge. L'Azienda USLTC e l'Azienda USLTSE sono sollevati da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte dei Professionisti per il raggiungimento della sede di effettuazione dell'attività oggetto del presente accordo.

#### **Art. 8 – Sicurezza lavoratori**

L'Azienda USLTC in relazione all'attività svolta dai professionisti dell'Azienda USLTSE, dà assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri, nonché di quanto disposto dal D.Lgs. n. 230/1995 e dal D.Lgs. n. 241/2000 e s.m.i., in materia di radiazioni ionizzanti.

#### **Art. 9 – Prevenzione della corruzione e trasparenza**

Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le

specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati**

Ai fini della presente convenzione, le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Le Parti sono tenute a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, i dirigenti interessati dell'Azienda di provenienza operano quali soggetti autorizzati al

trattamento dei dati personali in riferimento all'Azienda USLTC sulla base di formale designazione e autorizzazione scritta al trattamento quale "incaricato esterno" adottata dal Responsabile di Struttura (Referente del trattamento) dell'Azienda ospitante, ove i professionisti prestano la propria attività.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 11 – Obblighi del professionista**

I professionisti impegnati nelle attività di collaborazione e consulenza di cui alla presente convenzione:

a) si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto di interessi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 16.04.2013, n. 62;

b) rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dai Piani aziendali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità (Legge n. 190/2012 e Decreto Legislativo n. 33/2013), nonché dei Codici etici e di comportamento delle parti;

c) daranno il consenso all'Azienda USLTC al trattamento dei dati personali (connessi ai compiti demandati), contestualmente all'accettazione della nomina ad incaricati del trattamento dei dati personali.

## **Art. 12 – Referenti della convenzione**

Sono individuati Referenti delle attività della presente convenzione per gli aspetti di programmazione, organizzazione, di gestione delle attività, per gli aspetti tecnico-professionali, per la verifica della corretta esecuzione e regolare attestazione dell'attività svolta:

- per l'Azienda USL T.C.: Dr. Alberto Mattei, Direttore Dipartimento Materno Infantile;

- per l'Azienda USLTSE: Dr. Flavio Civitelli, Direttore del Dipartimento Materno Infantile.

Ogni comunicazione ufficiale inerente la presente convenzione avrà efficacia unicamente se effettuata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

per AUSLTC: [convenzionisoggettipubblici.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:convenzionisoggettipubblici.uslcentro@postacert.toscana.it);

per l'Azienda USLTSE : [austoscanasudest@postacert.toscana.it](mailto:austoscanasudest@postacert.toscana.it).

## **Art. 13 - Decorrenza, durata, rinnovo, proroga**

### **13.1. Decorrenza e durata**

La presente convenzione produce effetti a partire dal 1° di settembre 2022 e avrà durata fino al 31/12/2022.

Eventuali prestazioni rese durante l'iter amministrativo di perfezionamento del presente atto nel periodo intercorrente tra 1° settembre 2022 e l'apposizione dell'ultima firma in formato digitale, saranno disciplinate dalle clausole contrattuali del presente accordo. Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le parti per iscritto e dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo di cui all'art. 12.

### **13.2. Rinnovo**

Alla scadenza naturale della convenzione, su richiesta dell'Azienda USL T.C., la

stessa potrà essere rinnovata per un periodo da concordarsi tra le parti tramite scambio di note formali a firma dei Direttori Generali, da inviare a mezzo PEC.

### **13.3. Proroga**

Le parti concordano la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di scadenza della convenzione, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per la formalizzazione di un nuovo accordo contrattuale.

## **Art. 14. Inadempienze, sospensione, recesso e risoluzione**

### **14.1. Inadempienze**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione potranno essere reciprocamente contestate per iscritto dalle Parti tramite PEC. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in relazione o in ragione della presente convenzione, entro un termine massimo di 30 giorni dal sorgere della contestazione. Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere, in questo modo, un accordo entro il predetto termine, qualsiasi controversia sorta in ordine all'esecuzione di questa convenzione sarà rimessa alla competenza del Tribunale di Firenze.

### **14.2. Sospensione**

Nel caso si rendesse necessaria la sospensione o la cessazione per sopraggiunte cause di forza maggiore, le parti si impegnano a consultarsi per una equa e soddisfacente soluzione dei problemi conseguenti.

Le parti si riservano la facoltà di sospendere la convenzione per il mancato rispetto degli adempimenti previsti e sarà concesso alla parte inadempiente un termine di 30 giorni dalla contestazione scritta affinché si adegui alle condizioni regolamentate.

Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si potrà procedere alla sospensione della convenzione fino al termine previsto.

#### **14.3. Recesso**

Le parti si riservano di recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta da inviare e mezzo PEC all'altro contraente, con anticipo di almeno 30 giorni. Il presente atto potrà essere risolto qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per cause ad essa non imputabili, di proseguire le attività previste nel medesimo accordo. Il recesso della convenzione non comporterà alcun diritto di ciascuna parte ad avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

#### **14.4. Risoluzione**

Le clausole previste dal presente contratto, sono da considerarsi essenziali, talché la violazione di anche una sola di esse, darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Art. 15 – Spese e clausole finali**

Il presente atto, sottoscritto digitalmente sarà registrato in caso d'uso, a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'Azienda USLTC, beneficiaria delle prestazioni oggetto della convenzione.

La predetta imposta viene assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze 1 prot. 104296 del 04/12/2015.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione, si rimanda al codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

Le parti convengono altresì che in caso di controversia non risolta in via

stragiudiziale, sia competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'AZIENDA USL Toscana Centro

Il Direttore S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici,

Dr.ssa Rita Bonciani (firmato digitalmente)

Per l'AZIENDA USL Toscana Sud Est

Il Direttore Generale

Dr. Antonio D'Urso (firmato digitalmente)